

Le regole economico/finanziarie previste dalla figc e le prospettive europee

Le regole economico/finanziarie previste dalla figc e le prospettive europee

di [Gabriele Nicoletta](#) e [Luca Ferrari](#)

Nell'accingersi ad esaminare la complessa regolamentazione posta a tutela dell'equilibrio economico-finanziario delle società calcistiche, è doveroso prendere le mosse da una dichiarazione di principio, la quale introduce la *ratio* caratterizzante l'intero impianto normativo settoriale: l'art. 2 co. 4 Statuto FIGC (di seguito anche solo "Statuto") prevede che *"La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale"*.

1. La normativa italiana

L'art. 3, co. 1, lett. h) dello Statuto stesso individua, tra le funzioni e gli obiettivi della Federazione, *"la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee[1], stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società"*.

Il rispetto dei principi di corretta gestione e più in generale di "etica sportiva", nell'accezione ampia di quest'espressione[2], è demandata al Consiglio Federale, che a tal fine deve istituire commissioni di controllo interno[3]. Questa funzione di controllo è demandata originariamente dal CONI alla Federazione, che la esercita secondo i principi e le modalità da esso indicati.

Occorre peraltro evidenziare che allo stesso Consiglio Federale è attribuito il potere di vigilare circa l'adozione da parte delle società di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. È evidente in proposito il parallelismo, nonostante l'omesso richiamo espresso, con la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: molti club si sono già dotati, altri sono in procinto di farlo, di un modello di organizzazione gestione e controllo secondo i criteri introdotti dalla normativa appena richiamata, al fine di promuovere l'osservanza sia delle disposizioni di carattere legislativo sia di quelle imposte dalla regolamentazione sportiva.

Regola fondamentale è quella per cui *"Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza della FIGC entro i termini stabili dal Consiglio Federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze"* (art. 8 co. 2 Statuto).

Tra i requisiti che un club deve soddisfare per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza c'è senz'altro il rispetto di determinati equilibri economico/finanziari nonché dei principi di corretta gestione: a tal proposito la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo, la Commissione di vigilanza sulle società professionistiche (di seguito "COVISOC"), che opera secondo quanto stabilito nelle Norme organizzative interne della FIGC (di seguito "NOIF"). Tale organo è formato da un Presidente e da quattro componenti, il cui mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

Il titolo VI delle NOIF è appunto rubricato *"Controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Leghe e delle società professionistiche"*. Viene stabilito il principio generale per cui *"La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla FIGC"*[4]. Il piano dei conti e la struttura del bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche attualmente vigente è stato approvato con il C.U. n. 58 del 5 settembre 2006.

1.1 Il regime di controlli di cui alla L. 91/1981

La L. 586/1996, modificando il testo originario della [L. 91/1981](#) [5], ha previsto una diversa configurazione del precedente regime di controlli delle attività dei club da parte della Federazione.

È stato innanzitutto introdotto un requisito soggettivo relativo alle società professionistiche, sancendo la necessità di costituirsi nella forma giuridica di società per azioni (S.p.A.) o di società a responsabilità limitata (S.r.l.), consentendo il perseguimento di uno scopo di lucro, e imponendo inoltre (i) la nomina del collegio sindacale, (ii) l'esclusivo svolgimento di attività sportive o di attività ad esse connesse o strumentali, (iii) l'obbligo di destinare almeno il 10% degli utili a centri giovanili di formazione tecnico-sportiva[6].

Pur essendo sancita la sottoposizione delle società ai controlli stabiliti dalle Federazioni (ed eventualmente ai relativi provvedimenti), si precisa tuttavia che i controlli in parola devono limitarsi alla verifica dell'equilibrio finanziario delle stesse e devono essere effettuati *"al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi"*[7].

Si riconosce alle Federazioni nei confronti delle società sportive il potere di denuncia al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., nel caso di *"fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci"*[8] (con la conseguenza che il Tribunale potrà disporre un'ispezione dell'amministrazione della società e, se le irregolarità denunciate sussistono effettivamente, disporre gli opportuni

provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni o, nei casi più gravi, nominare un amministratore giudiziario che potrà proporre azione di responsabilità contro gli amministratori o sindaci e proporre, eventualmente, la messa in liquidazione della società[9].

Alla COVISOC sono attribuite funzioni sia consultive sia di controllo, ed in relazione a queste ultime vengono riconosciuti una serie di poteri, tra cui quello di "richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni"[10], nonché di "proporre al Consiglio federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario"[11], disponendo infine della facoltà di attivare indagini e procedimenti disciplinari nell'ambito della sua attività.

L'art. 87 NOIF stabilisce inoltre che la COVISOC può "effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società", nonché "convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, i revisori, il soggetto responsabile del controllo contabile e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse".

1.2 Profili sanzionatori

L'art. 90 NOIF elenca il ventaglio di provvedimenti che la COVISOC può irrogare a fronte della violazione da parte delle società delle disposizioni di carattere economico finanziario ad esse riferibili. E' altresì previsto l'obbligo di un'informativa periodica alla COVISOC, che si realizza mediante la messa a disposizione e il deposito dei documenti elencati dall'art. 85 NOIF:

- (i) copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente ad una serie di altri documenti, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- (ii) copia della relazione semestrale approvata, unitamente ad una serie di altri documenti, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio;
- (iii) copia del bilancio consolidato, unitamente ad una serie di altri documenti, laddove si tratti di società che esercitano il controllo su una o più società ex art. 2359 c.c.;
- (iv) le informazioni economico finanziarie previsionali (c.d. *budget*), su base semestrale;
- (v) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati[12];
- (vi) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l'avvenuto pagamento di ritenute e contributi, oltre alla documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo laddove si versi in un contenzioso;
- (vii) il prospetto Valore Produzione/Debiti Finanziari, con indicazione del rapporto VP/DF calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna scadenza[13].

Con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 14 maggio 2009[14] la FIGC ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, prevedendo il termine del 30 giugno 2009 per il deposito della documentazione di cui all'art. 85 NOIF sopra elencata.

Si afferma che l'inosservanza di tale termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti prescritti, configura un illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura federale, con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato attualmente in corso.

Si sancisce poi la necessità di ulteriori adempimenti laddove si verificano situazioni particolari (ad esempio eventuali modifiche statutarie, giudizio negativo sul bilancio di esercizio da parte della società di revisione, ecc.).

Il C.U. 139/A distingue le prescrizioni imposte alle società a seconda della categoria di appartenenza, elencando separatamente gli adempimenti a carico dei club della Lega Nazionale Professionisti, di quelli neopromossi in serie B, di quelli appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico (ex Lega Nazionale Professionisti Serie C), nonché delle società del Campionato Nazionale Dilettanti aventi titolo a partecipare al Campionato di Seconda Divisione.

Dal canto suo la COVISOC, esaminata la documentazione depositata dai club e le certificazioni trasmesse dalle rispettive Leghe, era tenuta a comunicare entro l'8 luglio 2009 l'esito della propria istruttoria: in caso di esito positivo, la domanda di ammissione al campionato da parte della società era da intendersi accolta, mentre per quelle risultate in difetto dei requisiti prescritti era stato fissato il termine perentorio dell'11 luglio per depositare presso la COVISOC il ricorso avverso il provvedimento di quest'ultima.

La COVISOC era poi chiamata ad esprimersi sui ricorsi presentati entro il 13 luglio, in quanto per il giorno successivo era prevista la decisione da parte del Consiglio federale circa l'ammissione ai rispettivi campionati.

Quale ultima istanza, si prevede la possibilità di impugnare la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al campionato con ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva istituito presso il CONI[15].

2. Le prospettive europee

Esaminata a grandi linee la normativa italiana attualmente vigente in tema di requisiti economico finanziari per l'iscrizione ai campionati, pare doveroso fare cenno alle proposte che stanno emergendo in seno all'UEFA nella prospettiva di una sempre maggiore esigenza di contenimento dei

costi generati dal sistema-calcio e di certezza nell'applicazione di regole uniformi che mirino in particolare a salvaguardare l'equilibrio competitivo tra i club.

Michel Platini si è proposto di realizzare il c.d. "fair play finanziario", con l'introduzione di una serie di misure tese a premiare i club più virtuosi, mirando in sostanza a rendere possibile il raggiungimento di un pareggio di bilancio. Le società dunque dovranno controllare il livello dei salari, le le spese per il mercato, nonché avere livelli di debito sostenibile. Tutto ciò in aggiunta al vigente sistema di Licenze UEFA per club^[16]. La fase attuativa di questo processo durerà tre anni e contribuirà a promuovere gli investimenti a lungo termine (vivai e ammodernamento delle infrastrutture sportive) a scapito degli investimenti finalizzati al solo risultato sportivo a breve termine. Platini ha altresì proposto di limitare la spesa delle società per acquisti e ingaggi al 60% del fatturato, percentuale che sarebbe inferiore nel caso di società col bilancio in rosso: si tratta di una prospettiva che pare incontrare il favore, tra gli altri, anche della Commissione Europea, oltre che dei rappresentanti di alcuni dei maggiori club continentali.

Il principio cardine è dunque quello di non spendere più di quanto si incassa, nell'ottica di giungere, nei prossimi tre anni, al risanamento dei conti dei molti club europei. Deroche sarebbero concesse solo per i lavori riguardanti le infrastrutture (costruzione di un nuovo stadio o ammodernamento/ampliamento di uno già esistente). Se l'introduzione della nuova normativa dovesse andare in porto, a partire dalla stagione 2013-2014 la UEFA potrà infliggere sanzioni alle società che non seguiranno i principi del "fair play finanziario", secondo un sistema sanzionatorio che sarà oggetto di studio da parte di un *panel indipendente* (le sanzioni irrogabili potranno andare dall'ammenda sino alla esclusione dalle competizioni europee in caso di recidiva).

[1] Ai sensi dell'art. 52-bis NOIF, "Con il termine Licenze UEFA si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall'UEFA nella stagione sportiva successiva a quella di rilascio". I criteri cui si fa riferimento sono contenuti in un "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club". La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al campionato di Serie A, mentre la richiesta è facoltativa per le società partecipanti al campionato di Serie B. in proposito cfr. anche nota 16.

[2] Negli ultimi decenni si è progressivamente affermata la consapevolezza dell'impatto delle scelte economiche e gestionali sui risultati sportivi e della conseguente necessità che tali scelte siano ricondotte entro regole e limiti tali da assicurare firmale e sostanziale uguaglianza tra i club.

[3] Si segnala l'esistenza, tra gli organi della Federazione, del Collegio dei revisori dei conti, il quale tuttavia non viene in considerazione agli effetti del presente elaborato in quanto esercita il controllo sull'intera gestione economico finanziaria della FIGC e dei propri organi, non essendo invece investito dei poteri di verifica sulle società.

[4] Art. 84 co. 1 NOIF.

[5] Legge 23 marzo 1981, n. 91 "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".

[6] Art. 10 L. 91/1981. Nella formulazione originaria si prevedeva l'obbligo di integrale reinvestimento degli utili nel perseguimento dei fini sportivi.

[7] Art. 12 L. 91/1981. La stessa formulazione si ritrova anche nell'art. 80 NOIF, dedicato all'attività di controllo svolta dalla COVISOC.

[8] Art. 13 L. 91/1981.

[9] E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, 2004, p. 166.

[10] Art. 80 co. 2 lett. a) NOIF.

[11] Art. 80 co. 2 lett. c) NOIF.

[12] Tale documentazione deve essere inviata alla Lega Nazionale Professionisti, la quale deve certificare alla COVISOC l'avvenuto pagamento degli emolumenti.

[13] La misura minima del rapporto VP/DF è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della COVISOC.

[14] Tale Comunicato è stato poi integrato con il C.U. n. 142/A del 28 maggio 2009.

[15] L'Alta Corte di Giustizia Sportiva, istituita con il C.U. CONI 8 novembre 2007 (che ha contestualmente soppresso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, e istituito altresì il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

[16] Il sistema di licenze UEFA per club è basato su una serie di requisiti ai quali ogni club deve adeguarsi per essere ammesso alle varie competizioni UEFA. Si tratta di 34 criteri riferiti a svariati ambiti (gestione dei settori giovanili, gestione del settore medico, qualifiche tecniche, status legali, le infrastrutture, la regolarità dei bilanci, l'ammortamento dei debiti). Le Licenze vengono riconosciute dalle Federazioni nazionali, a testimonianza del raggiungimento da parte del club di un adeguato livello qualitativo. La UEFA ha facoltà di non ammettere, o perfino di escludere dalle proprie competizioni, i club che non soddisfino i requisiti previsti dal sistema di Licenze.